

I FONDAMENTO (prel. 195/A)  
UNAN

Il titolo della legge è  
con modificato:

" Modifiche ed interpretazioni  
alle L.R. 30 luglio 2009

N° 14<sup>u</sup> -

UNAN.

Man. Cell.

1/11

2



a maggioranza

**Consiglio Regionale della Puglia**  
**Il Consigliere**

EMENDAMENTO

ALL'ART. 3 C.1

Dopo la "a residenza e"

Aggiungere " /o"

Tale emendamento serve a non creare discrasie tra l'art. 3 e 'art. 4

Donato Pentassuglia

34/10/2018

*Q. Mefferauze*

## EMENDAMENTO

Alla proposta di legge, prima dell'art. 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.

*(Modifiche all'art. 3 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)*

*All'art. 3, comma 1, della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, dopo le parole "ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 19, n. 1444.", è aggiunto il seguente periodo:*


*"Possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m<sup>3</sup>, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m<sup>3</sup>, a condizione che venga destinata a residenza e a usi strettamente connessi con la residenza la sola volumetria in ampliamento".*

### Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna







31/10/2012

4

a memoria

Articolo aggiuntivo – Norma interpretativa dell'articolo 4 comma 1 della L.R. n. 14 del 2009

L'art. 4, comma 1° della Legge regionale 30 luglio 2009 n.14 deve essere interpretato nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza, alle condizioni di cui all'art. 5 comma 3° della medesima legge regionale e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali.

 (PENNA SSUGLIA)  
 Anst  
 Vent  
 (VENTOLA)  
 (LONGO)  
 (PERINI)

5

## MODIFICHE ALLA L.R. 14 del 30/07/2009

UMAN

### Modifica all'art.4 comma 1

Testo vigente

#### Art. 4

#### Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.

#### Proposta di modifica

All'art. 4, comma 1, ~~dopo le parole - per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, -~~  
sostituire "al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato," con "ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati".

31/10/2018

Hofo (Lombardi)

6

## MODIFICHE ALLA L.R. 14 del 30/07/2009

UNAN

### Modifica all'art.4 comma 3

Testo vigente

#### Art. 4

#### Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

(...)

3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E' consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente, le volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

#### Proposta di modifica

All'art. 4, comma 3, dopo le parole ~~- di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente;~~ - sostituire "le volumetrie in ampliamento" con "le volumetrie complessive ricostruite".

Alfo (LONGO)

31/10/2018

7



o maff

**Consiglio Regionale della Puglia**  
**Il Consigliere**

## EMENDAMENTO

Al'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis

“ Al fine di assicurare un più adeguato livellamento ed uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al precedente comma, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire e ricostruire”

Tale emendamento ha lo scopo di perseguire una adeguata conservazione ed uniformità dei profili altimetrici dei fabbricati sui fronti percettibili dalle strade e dagli spazi pubblici.

Donato Pentassuglia

31/10/2018